



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. VI, 2 gennaio 2014, n. 1

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro – Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Mancata consegna da parte dell'imputato-proprietario a cui era stato dato in custodia - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma quarto, cod. strada, la condotta dell'imputato che non consegna all'autorità procedente il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidatogli in custodia, in quanto proprietario. (Cass. Pen., sez. VI, 2 gennaio 2014, n. 1) [RIV-1410P843] (Artt. 2013 cs, 334 cp.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ricorre per cassazione avverso la sentenza assolutoria emessa dal giudice monocratico della Sezione distaccata di Giarre, nei confronti di S. A., in ordine al delitto di cui all'art. 334 comma I e 2 C.p. perché, nella qualità di proprietario e custode di un ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo e successivamente confiscato, disperdeva il detto veicolo, che non veniva consegnato all'autorità procedente.

2. Il P.M. ricorrente deduce, con unico motivo, violazione dell'art. 334 C.p. poiché l'effettiva verifica del fatto storico contestato all'imputato è stata considerata incontrovertibile dal giudice, che però è pervenuto alla pronuncia assolutoria, ritenendo che esso integri l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 c.d.s. Ma quest'ultima norma è inapplicabile alla fattispecie concreta in disamina, inerente non alla circolazione abusiva a bordo del veicolo in sequestro, secondo il *dictum* di sez. un. 21 gennaio 2011 n. 1963, ma alla distrazione di quest'ultimo, che non è stato più trovato nella disponibilità dell'imputato, proprietario e custode del mezzo: ipotesi nella quale trova applicazione il disposto dell'art. 334 C.p. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato. La pronuncia assolutoria si basa sull'asserto secondo il quale, nella fattispecie concreta in disamina, è ravvisabile non il reato di cui all'art. 334 C.p. ma l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 c.d.s. Tale asserto si fonda, secondo il giudice, sul *dictum* di sez. un. 21 gennaio 2011 n. 1963, Di Lorenzo. È però del tutto fuori luogo il richiamo a tale pronuncia, che riguarda la condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Ipotesi completamente diversa da quella oggetto della reg giudicanda in disamina, nella quale è contestata - e, secondo la motivazione della sentenza impugnata, risulta accertata - la mancata consegna all'autorità procedente del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed

affidato in custodia all'imputato, che ne era proprietario, e non l'abusiva circolazione con il predetto mezzo. Erroneamente pertanto il giudice ha ravvisato nel caso in disamina l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 c.d.s. e non il delitto di cui all'art. 334 c.p.

La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Catania. (*Omissis*) **(Cass. Pen., sez. VI, 2 gennaio 2014, n. 1) [RIV-1410P843] (Artt. 2013 cs, 334 cp.)**